

REGOLAMENTO (CE) N. 534/97 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1997/1998, di premi di abbandono definitivo delle superfici viticole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 1442/88⁽³⁾, gli Stati membri sono tenuti a designare le regioni in cui le aziende possono beneficiare di un premio di abbandono definitivo delle superfici viticole, prima dell'applicazione di tale misura; che tale designazione ha comportato ritardi che rischiano di compromettere l'applicabilità dell'aiuto per la campagna 1996/1997; che è quindi necessario prorogare il termine fissato per la presentazione di domande di concessione del premio da parte dei beneficiari presso i servizi designati dagli Stati membri, nonché il termine fissato per l'estirpazione; che è necessario, altresì, permettere il cumulo delle superfici attribuite agli Stati membri per la campagna 1997/1998, da una parte, e di quelle attribuite per la campagna 1996/1997, che non saranno stati oggetto di una domanda di premio d'abbandono definitivo, dall'altra;

considerando che l'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, dimostra che l'importo forfettario previsto nella regione della Charentes non permette l'abbandono delle superfici viticole che presentano le rese più elevate; che tali superfici sono per l'appunto quelle il cui abbandono permetterebbe

di conseguire più facilmente l'equilibrio desiderato e che pertanto non è più necessario mantenere tale regime forfettario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1442/88 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:
 - «Le superfici che non sono state oggetto di una domanda di premio di abbandono definitivo ai sensi della campagna 1996/1997 possono essere aggiunte alle superfici attribuite ad ogni Stato membro per la campagna 1997/1998.»
- 2) All'articolo 2, paragrafo 1, la lettera d) è soppressa.
- 3) All'articolo 4, è aggiunto il seguente paragrafo:
 - «5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per la campagna 1996/1997:
 - la data limite, di cui al paragrafo 1, per il deposito delle domande di concessione del premio, è fissata al 31 marzo 1997;
 - la data limite per l'estirpazione, di cui al paragrafo 2, è fissata al 31 maggio 1997.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

⁽¹⁾ Parere espresso il 14 marzo 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere espresso il 26 febbraio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/96 (GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 36).